

CAMERA DEI DEPUTATI N. 658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, GIORGIO CARTA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI,
FERRAUTO, FERRI, OCCHIPINTI, PAGANI, PAPPALARDO, ROMEO**

Disciplina del finanziamento e
dell'attività patrimoniale dei partiti politici

Presentata l'8 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1978 venne promosso il *referendum* abrogativo della legge per il finanziamento pubblico dei partiti: il 40 per cento dei votanti si dichiarò a favore. Considerando che il 24 per cento degli aventi diritto al voto si astenne, si ha chiara la misura di quale diffidenza ci sia in Italia verso questo strumento. Nel nostro Paese il finanziamento pubblico è stato introdotto con la legge 2 maggio 1974, n. 195, esteso, con la legge 8 agosto 1980, n. 422, alle elezioni del Parlamento europeo e per i consigli regionali e, in parte, riformato con la legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni e integrazioni, che ha aumentato l'entità del finanziamento pubblico e introdotto alcune rettifiche nel meccanismo della pubblicità dei bilanci dei partiti e in quello di controllo. Tale

normativa, però, non ha eliminato le contraddizioni tra la funzione pubblica che i partiti svolgono, e che ha motivato il loro finanziamento pubblico, e il carattere privato della struttura dei partiti stessi.

Per ovviare a tale situazione, la presente proposta di legge prevede all'articolo 1 che tutti i partiti politici rappresentati in Parlamento o nei consigli regionali costituiscano una fondazione alla quale devono essere conferiti tutti i rapporti patrimoniali imputabili direttamente o indirettamente a ciascun partito politico.

All'articolo 2, si prevede che l'atto costitutivo e lo statuto di ciascuna fondazione debbano essere approvati, con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, dal consiglio nazionale del partito promotore e che tutte le funzioni previste dall'articolo 25 del codice civile nei con-

fronti delle fondazioni siano esercitate congiuntamente dai Presidenti delle due Camere.

L'articolo 3 stabilisce che il bilancio delle fondazioni, previste dalla presente legge, deve essere certificato e approvato, entro il 31 marzo dell'anno successivo a

quello cui si riferisce, da una società autorizzata ai sensi delle leggi vigenti in materia di revisione e certificazione dei bilanci.

L'articolo 4, infine, regola i contributi finanziari o le prestazioni di beni e servizi da soggetti privati, che le fondazioni possono ricevere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disciplina del patrimonio dei partiti).

1. Tutti i partiti politici rappresentati in Parlamento o nei consigli regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono una fondazione secondo la disciplina degli articoli 6 e seguenti del codice civile.

2. Entro sei mesi dall'acquisizione della personalità giuridica, alla fondazione sono conferiti tutti i rapporti patrimoniali imputabili direttamente o indirettamente a ciascun partito politico, compresi quelli riferiti a società o persone fisiche fiduciarie o comunque a organismi nei confronti dei quali il partito politico o società amministrata dai suoi organi abbiano i poteri di controllo previsti dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tali conferimenti sono in ogni caso considerati esenti da ogni tassa e imposta.

3. Anche i partiti politici non rappresentati in Parlamento o nei consigli regionali possono costituire una fondazione ai sensi della presente legge.

ART. 2.

(Approvazione dell'ordinamento delle fondazioni).

1. L'atto costitutivo e lo statuto di ciascuna fondazione, prima di dar luogo al riconoscimento, sono approvati con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti dal congresso nazionale del partito politico promotore.

2. Le minoranze interne al partito politico sono rappresentate negli organismi amministrativi delle fondazioni di cui alla presente legge.

3. L'atto costitutivo e lo statuto contengono disposizioni atte allo svolgimento

dell'attività economico-finanziaria delle fondazioni, le quali hanno lo scopo esclusivo dei partiti politici di cui sono emanazione.

4. Tutte le funzioni previste dall'articolo 25 del codice civile nei confronti delle fondazioni previste dalla presente legge sono congiuntamente esercitate dai Presidenti delle due Camere.

5. L'articolo 17 del codice civile non trova comunque applicazione con riferimento alle fondazioni previste dalla presente legge.

ART. 3.

(Controllo sui bilanci delle fondazioni).

1. Il bilancio delle fondazioni previste dalla presente legge è certificato e approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce da una società autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, alla revisione e certificazione dei bilanci.

2. In caso di mancata certificazione e approvazione dei bilanci entro il termine stabilito, gli organi di amministrazione della fondazione decadono e i Presidenti delle due Camere congiuntamente nominano un amministratore unico, scelto tra cittadini italiani di specchiata moralità e alta qualificazione in materia finanziaria e contabile, il quale rimane in carica sino all'approvazione del bilancio per l'anno successivo.

ART. 4.

*(Regolamentazione
dei contributi ai partiti).*

1. Le fondazioni previste dalla presente legge possono ricevere contributi finanziari o prestazioni di beni e servizi da soggetti privati, che debbono essere nominativamente e specificatamente individuati in un elenco allegato al bilancio annuale delle fondazioni.

2. I contributi di cui al comma 1, fino ad un importo complessivo annuale per ciascun contribuente di lire due milioni, ov-

vero un corrisponente controvalore, possono essere detratti dal reddito delle persone fisiche e dal reddito delle persone giuridiche per il corrispondente periodo di imposta.

3. Tutti i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche possono devolvere in sede di dichiarazione dei redditi annuale, l'otto per mille dell'imposta dovuta ad un fondo nazionale appositamente istituito per il finanziamento ai partiti rappresentati in Parlamento.

4. Il contributo complessivamente dovuto per effetto della devoluzione di cui al comma 3 è proporzionalmente ripartito tra le fondazioni previste dalla presente legge con riferimento alla consistenza numerica, come risultante dalle ultime elezioni politiche, dei gruppi parlamentari presso le due Camere, dei partiti politici di cui le fondazioni stesse sono esponenziali.

5. Agli effetti fiscali, le fondazioni previste dalla presente legge sono equiparate alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 5.

(Abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti politici).

1. Le leggi 2 maggio 1974, n. 195, 16 gennaio 1978, n. 11, 8 agosto 1980, n. 422, 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni e integrazioni, 27 gennaio 1982, n. 22, e ogni altra disposizione regolante il finanziamento pubblico ai partiti politici, sono abrogate con effetti decorrenti dal primo giorno del primo semestre successivo alla data di entrata in vigore dalla presente legge.